

COMUNICATO STAMPA

ECCO ALCUNI DEI PIU' IMPORTANTI STRUMENTI DA UTILIZZARE PER DARE SOLUZIONE AI PROBLEMI DELLA AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA (e delle altre aziende sanitarie del Veneto)

Padova, 27 gennaio 2020. L'azione di ANAAO ASSOMED, e delle altre organizzazioni sindacali, svolta in questi anni al livello nazionale si è articolata su più fronti: quello legislativo parlamentare e quello contrattuale con chiari obiettivi e risultati che sono stati perseguiti e conseguiti. Si evidenziano di seguito quelli normativi, molti dei quali **devono trovare ora attuazione nelle contrattazioni integrative aziendali** al fine di poter risolvere annosi problemi per tanti anni rimasti irrisolti, quali quelli legati alla minore retribuzione degli incarichi gestionali e professionali dei medici e dirigenti sanitari, per inadeguatezza dei fondi contrattuali aziendali, della Azienda Ospedaliera di Padova e di altre aziende sanitarie del Veneto.

Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017)

Art. 1, comma 435 (comma Gelli)

Al fine di valorizzare il servizio e la presenza presso le strutture del Servizio sanitario nazionale del personale della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria e di attenuare gli effetti finanziari correlati alla disposizione di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, con riferimento alla retribuzione individuale di anzianità, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2019, di 35 milioni di euro per l'anno 2020, di 40 milioni di euro per l'anno 2021, di 43 milioni di euro per l'anno 2022, di 55 milioni di euro per l'anno 2023, di 68 milioni di euro per l'anno 2024, di 80 milioni di euro per l'anno 2025 e di 86 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate a incrementare i Fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria.

D.L. n. 162/2019

Art 25, comma 1

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 435 e' inserito il seguente: «435-bis. **Per le medesime finalità di cui al comma 435,** in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, **le risorse relative ai fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie sono incrementate di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025 e di 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.** Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse del Finanziamento sanitario nazionale, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, fermo restando il rispetto del limite relativo all'incremento della spesa di personale di cui al secondo periodo, del comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.».

Legge di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018)

Art. 1, comma 545

Ai fini di una maggiore valorizzazione dei dirigenti medici, veterinari e sanitari degli enti del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal triennio contrattuale 2019-2021, il trattamento economico di cui all' articolo 15 - quater, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stabilito dalla

contrattazione collettiva in favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto di **lavoro esclusivo, concorre alla determinazione del monte salari** utile ai fini della determinazione degli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva a carico del bilancio degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla medesima data. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede nell'ambito del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

Patto per la Salute per gli anni 2019 - 2021

Scheda 3 - Risorse umane

di prevedere, per il periodo di vigenza del presente patto, che le Regioni in equilibrio economico, che hanno garantito i livelli essenziali di assistenza e **avviato**, con atti di Consiglio regionale o di Giunta, il processo di adeguamento alle disposizioni di cui al DM 2 aprile 2015, n. 70, in coerenza con quanto previsto al punto 6, ferma restando la soglia di spesa per il personale di cui all'articolo 11, comma 1, DL 35/2019 possano - **al fine di perseguire la graduale perequazione del trattamento accessorio fra aziende ed enti del servizio sanitario** delle predette regioni nonché per valorizzare le professionalità dei dirigenti medici, veterinari e sanitari e degli operatori delle professioni infermieristiche, ostetriche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e del servizio sociale del comparto e degli operatori socio sanitari, anche tenendo conto delle attività svolte in servizi disagiati e in zone disagiate, come definiti da linee di indirizzo regionali, sulla base dei dati relativi alle effettive carenze di organico registrate negli ultimi tre anni - **destinare alla contrattazione integrativa risorse aggiuntive, nel limite del 2 per cento del monte salari regionale al netto degli oneri riflessi, rilevato nell'anno 2018, da definirsi nell'ambito del tavolo di verifica per gli adempimenti.**